

**CONTRATTO PROVVISORIO ANNO 2020 PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA
MONTAGNA E LINDE MEDICALE SRL SOGGETTO GESTORE DI
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA ADI**

Tra

l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, con sede legale nel Comune di Sondrio in via Nazario Sauro n. 38, codice fiscale/ partita IVA 00988200143, nella persona del Direttore Generale, Dr.ssa Lorella Cecconami nata a Torrita di Siena (SI) il 09/08/1959, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

e

il soggetto gestore Linde Medicaale SRL, con sede legale nel Comune di Arluno (MI) in Via Guido Rossa n. 3, codice fiscale 04411460639 partita IVA 01550070617 nella persona Dott. Andrea Vittorio Porrini, nato a Milano (MI) il 19/11/1968 codice fiscale PRRNRV68S19F205U, in qualità di legale rappresentante, per l'unità d'offerta sociosanitaria accreditata per ADI ordinaria codice cudes 016304

Premesso che:

- con Deliberazione n. XI/2672 del 16/12/2019 la Giunta Regionale ha approvato le Regole di Gestione del Servizio Sociosanitario per l'anno 2020, stabilendo, fra l'altro, che le ATS stipolino entro il 31/01/2020 con gli Enti gestori di ADI i contratti provvisori con efficacia a tutto il 30/04/2020;
- si rende necessario, in attuazione di quanto previsto con D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019, procedere alla stipula di un contratto

provvisorio per il periodo dal 01/01/2020 - 30/04/2020;

- la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale dell'Ente gestore di ADI con riferimento agli ambiti territoriali di erogazione in atto al 31/12/2019.

Si stipula quanto segue

Articolo 1. Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce, per il periodo indicato nel successivo articolo 3, i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell'Ente gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta ADI di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia. Per quanto concernente la specifica tipologia d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019.

Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma 1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.

Articolo 2. Regole di definizione del budget annuale e sistema di remunerazione

Alla/e unità d'offerta è assegnato un budget provvisorio di risorse indicato

nell'allegata Scheda di Budget, parte integrante del presente contratto.

La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.

La ATS anticipa mensilmente acconti pari al 95% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità di offerta, del budget coerente col il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo annuale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti dalla unità di offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo annuale.

Articolo 3. Durata

Il presente contratto provvisorio ha validità dal 01/01/2020 sino al 30/04/2020.

Articolo 4. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'ente gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale

rappresentante o dell'amministratore dell'ente gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.

L'ente gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

L'ente gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.

Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.

La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico dell'ente gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all'ente

gestore in virtù del contratto.

In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod.civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.

Articolo 5. Condizioni e norme

Per quanto non diversamente previsto dal presente contratto provvisorio, rimangono in vigore condizioni, norme e modalità, tutte e nessuna esclusa, di cui allo schema tipo di contratto previsto con D.G.R. XI/1046 del 17/12/2018 e le successive Circolari attuative che hanno regolato i contratti in vigore per il 2019.

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

ATS della Montagna

del Soggetto Gestore

Dr.ssa Lorella Cecconami

Dott. Andrea Vittorio Porrini

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA

SCHEMA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET PROVVISORIO

Codice CUDES 016304

Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data

Validità dal 01/01/2020

al 30/04/2020

Riferimenti provvedimento ATS

Delibera ATS della Montagna n. 39 del 16/01/2020

STRUTTURA

Tipologia ADI ORDINARIA

Denominazione LINDE MEDICALE S.R.L.

ENTE GESTORE

Denominazione sociale LINDE MEDICALE S.R.L.

Comune sede legale ARLUNO (MI)

Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)
ANDREA VITTORIO PORRINI

Codice Fiscale 04411460639

Partita IVA € 01550070617

BUDGET DI PRODUZIONE

Complessivo contrattato € 25.641,00

Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente

ATS DELLA MONTAGNA
Il Direttore Generale
Dr.ssa Lorella Cecconami

LINDE MEDICALE S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Dott. Andrea Vittorio Porrini